



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria

N. 62 Reg. Delib.

del 30-09-2013

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 40/2012 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ED ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI NEGRAR NEL CONSIGLIO DELLA COSTITUENDA UNIONE MONTANA CONSEGUENTE ALLA TRASFORMAZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA.

L'anno **duemilatredici** addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

DAL NEGRO GIORGIO	P	BARZON CARLO	P
CONTI MARCO	P	PERINA TULLIO	P
FRANCHINI DENICO	P	VIVIANI VALENTINO	P
MERCI NICOLA	P	GRISON ROBERTO	P
RENZI ROBERTA	P	ANTOLINI GIOVANNI	P
VIVIANI CLAUDIO	P	ROSSIGNOLI FAUSTO	A
BOARI FRANCESCA	P	SCHIAVONE ENZO	P
TRICOL ANTONELLA	A	RIGHETTI GIUSEPPE	P
DALLE PEZZE GIANFRANCO	P	ZANTEDESCHI PAOLO	P
BOLDO ANGELINA	P	SONA ANDREA	P
BERZACOLA DOMENICO	P		

Assessore esterno Sig. CERADINI STEFANO	Presenti	19	Assenti	2
Assessore esterno Sig. CASTAGNA CLAUDIO			P	
Assessore esterno Sig. MARANGONI FEDERICO			P	
Assessore esterno Sig. DAMOLI LUIGINO			P	
Assessore esterno Sig. ZANOTTI GIOVANNI			P	
Assessore esterno Sig. SILVESTRI NICOLA			P	

Assiste all'adunanza il Sig. GUGOLE GINO nella sua qualità di SEGRETARIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora BOLDO ANGELINA nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato posto al N. 11 dell'ordine del giorno.

COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 40/2012 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ED ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI NEGRAR NEL CONSIGLIO DELLA COSTITUENDA UNIONE MONTANA CONSEGUENTE ALLA TRASFORMAZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA.

Consiglieri assenti: n. 2 (Rossignoli, Tricol)

Consiglieri presenti: n. 19

Relaziona il Sindaco, Giorgio Dal Negro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visto il *parere* formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.l.vo n. 267/2000 (T.U. su Ordinamento EE.LL.) dal:

- Dirigente del Settore Amministrativo, Dott. Gino Gugole, in data 19.09.2013, che attesta la regolarità

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del decreto Legislativo n. 267/2000;

Uditi gli interventi dei Consiglieri come da verbale di seduta, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante;

Si procede alla **votazione per l'adesione formale al procedimento di costituzione "in condizioni ordinarie" dell'Unione Montana**, di cui al punto 1. del deliberato.

La votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: unanimità , su n. 19 consiglieri presenti e votanti;

Successivamente, vengono **nominati per acclamazione** rappresentanti del Comune di Negrar in seno al consiglio della costituenda Unione Montana della Lessinia, dando atto che il Sindaco è parte di diritto del Consiglio della futura Unione Montana, i signori:

- Nicola Mercì – consigliere di maggioranza;
- Giovanni Antolini – consigliere di minoranza.

Preso atto che la **votazione della proposta di deliberazione in oggetto, preso atto di quanto sopra riportato**, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: unanimità , su n. 19 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui alla premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo, **dando atto dell'adesione al procedimento di costituzione dell'Unione Montana della Lessinia e dell'elezione, quali rappresentanti del Comune di Negrar in seno al consiglio della costituenda Unione Montana della Lessinia, dei consiglieri Nicola Mercì e Giovanni Antolini, dando atto altresì che il Sindaco è parte di diritto del Consiglio della futura Unione;**

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. sull'Ordinamento degli EE.LL.).

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, sul sito INTERNET dell'Ente: www.comunenegrar.it;

Successivamente il Consiglio comunale

DELIBERA ALTRESI'

Di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi di quanto disposto dall'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, a seguito di votazione separata e palese che ha ottenuto il seguente esito:

voti favorevoli: unanimità , su n. 19 consiglieri presenti e votanti;

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

SETTORE AMMINISTRATIVO
Servizio Segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: L.R. N. 40/2012 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ED ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI NEGRAR NEL CONSIGLIO DELLA COSTITUENDA UNIONE MONTANA CONSEGUENTE ALLA TRASFORMAZIONE DELLA COMUNITÀ MONTANA DELLA LESSINIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 14, comma 30, del D.L. 78/2010, convertito, con modifiche, dalla L. n. 122/2010 e successivamente sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. d) del D.L. n. 95/2012 convertito, con modifiche, dalla L. n. 135/12, dispone che "la regione individua con propria legge la dimensione territoriale ottimale omogenea per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali secondo principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa;
- l'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dal D.L. n. 95/2012 convertito in L. 135/2012, stabilisce che le unioni di comuni, qualora costituite in prevalenza da comuni montani, assumono la denominazione di unioni di comuni montani e possono esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna già attribuite in favore dei territori montani;
- con L.R. 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" (pubblicata sul BUR n. 82 del 5 ottobre 2012) la Regione, nelle more dell'approvazione di una disciplina organica di valorizzazione, tutela e sviluppo della montagna ed in attuazione delle finalità di razionalizzazione degli apparati istituzionali, ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei Comuni montani;
- in particolare, al comma 2 dell'articolo 1 la L.R. 40/2012 individua nelle zone omogenee di cui all'articolo 2 della L.R. 03 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità Montane" la dimensione ottimale degli ambiti territoriali dell'area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della L.R. 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali";
- la L.R. 40/2012 mira a realizzare la trasformazione delle attuali Comunità Montane in Unioni di Comuni, individuando l'attuale delimitazione territoriale delle Comunità montane quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei Comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle vigenti normative statali. Negli intendimenti del legislatore regionale quindi le Unioni Montane vengono disciplinate con una normativa connotata dal carattere della specialità, in ragione delle peculiarità dei territori montani;

- la L.R. 40/2012 costituisce un ulteriore tassello di un più complesso e articolato sistema normativo volto a realizzare un complessivo riordino territoriale; essa si presenta infatti strettamente connessa con la L.R. 18/2012, la quale ha previsto in via generale le modalità di esercizio in forma associata di funzioni e servizi, recependo la disciplina statale di cui all'art.14, commi 28 e 30, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla L. n.122/2010 e all'art.16 del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla L. n.148/2011;
- la prima e fondamentale norma speciale prevista per i Comuni montani riguarda la forma di gestione associata prevista per tali Enti, anche al fine di soddisfare gli obblighi previsti dal legislatore statale. Se infatti la L.R. 18/2012 prevede che i Comuni esercitino le funzioni fondamentali in modo associato mediante Unioni di Comuni, convenzioni, o ulteriori forme associative riconosciute, la L.R. 40/2012 precisa che l'Unione montana costituisce la forma per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi da parte dei Comuni compresi nelle aree di cui all'articolo 3, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali;
- anche per quanto concerne le modalità costitutive e la composizione degli organi dell'Ente viene introdotta una disciplina speciale, che prevede un procedimento di costituzione dell'Unione che si completa, sotto il profilo formale, con l'elezione del Presidente dell'Unione stessa;
- la L.R. n. 40/2012 delinea in sostanza una procedura di costituzione e rimodulazione di ambiti ed enti territoriali montani - finalizzati alla gestione associata delle funzioni fondamentali dei Comuni e delle funzioni di tutela e salvaguardia della montagna - che ha caratteri di specificità per l'area montana del territorio regionale, in quanto non si richiama espressamente alla disciplina delle Unioni di Comuni dettata dall'articolo 32 del D.Lgs. 267/2000, ma prefigura, come è deducibile anche dalla relazione alla legge, un meccanismo di adattamento delle Comunità Montane e la loro "trasformazione" in Unioni Montane, con la nascita di un Ente che ha in sé delle caratteristiche peculiari, in quanto in parte ispirate alla disciplina delle Comunità Montane (procedura di costituzione) ed in parte a quella delle Unioni di Comuni (organi, funzioni attribuite);
- peraltro l'Unione montana, pur non richiamandosi alla disciplina dettata dalla L.R. 18/2012, ha delle strette interrelazioni sotto il profilo giuridico e procedurale con la stessa legge, laddove fa riferimento agli ambiti ottimali (art. 1 comma 2; art. 3, commi 1 e 2) e laddove prevede dei meccanismi di rimodulazione degli ambiti territoriali (art. 3 comma 5), che fanno riferimento al Piano di riordino di cui all'articolo 8 della sopra citata L.R. 18/2012.
- con L.R. n. 49 del 28.12.2012 è stato modificato ed integrato l'art. 5 della L.R. n. 40/2012 precisando che l'unione montana costituisce in via prioritaria la forma per l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni compresi nelle aree di cui all'art. 3, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali, consentendo, comunque, ai predetti comuni, di svolgere dette funzioni fondamentali anche mediante convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ATTESO CHE:

- la L.R. 40/2012 individua, nella sua fase di prima applicazione (articolo 7), un procedimento che porta alla costituzione - sulla base di passaggi procedurali "obbligati" - di una Unione montana per ciascuno degli ambiti omogenei individuati dalla L.R. 19/92, attraverso:
 - la convocazione dei Consigli Comunali e l'individuazione di tre rappresentanti per ogni Comune (il Sindaco, componente di diritto, e due Consiglieri eletti dal Consiglio Comunale, uno dei quali espressione delle opposizioni);
 - la costituzione del Consiglio dell'Unione montana;
 - l'approvazione dello Statuto a maggioranza dei membri del Consiglio dell'Unione montana;
 - l'elezione del Presidente e la conseguente costituzione dell'Unione;

- sono fissati inoltre alcuni meccanismi di "flessibilità" capaci di consentire (sia in fase di costituzione, che successivamente alla costituzione) di adattare l'ambito territoriale dell'Unione alle esigenze funzionali dei Comuni, ai fini del migliore svolgimento delle funzioni associate, ovvero:
 - la possibilità per un Comune montano o parzialmente montano di aderire ad una Unione montana il cui territorio sia confinante con quello cui il Comune apparterebbe ai sensi dell'articolo 3, comma 1 (articolo 3 comma 4);
 - la facoltà per i Comuni montani o parzialmente montani con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che al momento dell'entrata in vigore della L.R. 40/2012 fanno parte di una delle Comunità Montane previste dall'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni, di recedere dalla medesima entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge. (articolo 7, comma 2);
 - la rideterminazione dell'ambito territoriale ottimale, da parte della Giunta Regionale, su proposta avanzata dai Comuni interessati (art. 3, comma 5);
- la L.R. n. 40/2012 stabilisce degli adempimenti specifici in capo alla Giunta Regionale, necessari ad avviare i procedimenti di costituzione delle Unioni montane. Tali adempimenti sono dettati dall'articolo 7 della legge, il cui primo comma prevede che, in fase di prima applicazione, la Giunta Regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deliberi in ordine a:
 - a) le modalità e i tempi di convocazione dei Consigli Comunali già appartenenti alle Comunità Montane al momento dell'entrata in vigore della L.R. 40/2012, al fine di procedere all'elezione dei componenti del Consiglio dell'Unione montana;
 - b) le modalità e i tempi di insediamento dei Consigli dell'Unione montana;
 - c) le modalità e i tempi di elezione del Presidente dell'Unione montana da parte del Consiglio e del conseguente insediamento dell'Unione montana;
 - d) le modalità e i tempi per l'eventuale inserimento dei Comuni montani o parzialmente montani, già confinanti con una Comunità Montana, nella Comunità Montana medesima o nell'Unione montana ove già costituita;
 - e) le modalità e i tempi di eventuale recesso dei Comuni montani o parzialmente montani, già appartenenti ad una Comunità Montana, dalla Comunità medesima, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni;
- con D.G.R.V. n. 2281 del 13/11/2012 è stata avviata la procedura concertativa con i comuni finalizzata alla approvazione definitiva del piano di riordino territoriale e alla eventuale rideterminazione degli ambiti territoriali delle unioni montane, già individuati con la L.R. n. 40/2012;
- con D.G.R.V. n. 2651 del 18/12/2012 sono state approvate le disposizioni operative in fase di prima applicazione della Legge Regionale 28 settembre 2012, n. 40 "*Norme in materia di unioni montane*", in applicazione dell'articolo 7, comma 1 della legge sopra citata, come riportate nell'allegato A), parte integrante del citato provvedimento.

RILEVATO CHE:

- ove non sia prevista una modifica o una rimodulazione dell'ambito territoriale dell'Unione montana rispetto a quello individuato dall'art. 3 comma 1 della L.R. n.40/2012, il procedimento di costituzione dell'Unione montana avviene "*in condizioni ordinarie*", ovvero rispetta le previsioni di base fissate dalla L.R. n. 40/2012 con riguardo agli ambiti territoriali indicati

dall'art. 3 della Legge stessa e tutti i Comuni che facevano parte della preesistente Comunità Montana partecipano senza modifiche al processo di costituzione dell'Unione montana, la quale si sovrappone, sotto il profilo territoriale, all'ambito preesistente di cui all'art. 2 della L.R. n.19/92;

- in tale ipotesi, in ciascun Comune il Consiglio Comunale deve essere convocato in seduta straordinaria, secondo le modalità procedurali stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali, entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 7 della L.R. n. 40/2012, al fine di procedere all'elezione a maggioranza dei due Consiglieri componenti del Consiglio dell'Unione montana;
- sulla base dei criteri individuati dall'articolo 4, comma 2 della L.R. n. 40/2012, almeno uno dei due Consiglieri eletti deve risultare in rappresentanza delle opposizioni e pertanto appartenere a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco eletto;
- qualora nel corso della seduta non si riuscisse ad eleggere i Consiglieri, il Consiglio viene riconvocato in seduta straordinaria entro la settimana successiva;
- entro 10 giorni dall'avvenuta elezione, il Sindaco di ciascun Comune interessato provvede a :
 - affiggere il verbale della seduta all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di 15 giorni consecutivi;
 - comunicare i nominativi dei Consiglieri eletti alla Comunità Montana corrispondente alla zona omogenea di cui all'articolo 2 della Legge Regionale 3 luglio 1992, n. 19 in cui il Comune è inserito;
 - trasmettere il verbale della seduta e la deliberazione di approvazione dei Consiglieri eletti alla Giunta Regionale;

RILEVATO che nel corso dei vari incontri tenutisi in Regione, gli Assessori e Dirigenti regionali hanno sempre caldeggiato la costituzione di una unione montana coincidente con l'ambito territoriale dell'attuale Comunità Montana della Lessinia, al fine di evitare frammentazioni, soprattutto per la gestione ottimale del Parco, che per legge è stato affidato alla Comunità Montana stessa;

RICHIAMATA la D.G.R.Veneto n. 771 del 21.05.2013 con la quale – a seguito della procedura concertativa avviata con D.G.R. Veneto n. 2281 /2013 – è stato approvato il primo stralcio del Piano di riordino di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 40/2013 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni Montane, rinviando a successivi provvedimenti l'individuazione degli ulteriori ambiti territoriali ottimali, in relazione alla necessità di consentire ai comuni territorialmente interessati di ricercare e concertare le più idonee ed efficaci soluzioni organizzative per l'espletamento delle funzioni affidate alle Unioni Montane stesse;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunitario n. 13 del 29.07.2013 la Comunità Montana della Lessinia ha approvato l'ambito territoriale ottimale dell'unione montana della Lessinia così come individuato dall'art. 3 della L.R. 40/2012 sulla base della zona omogenea della Lessinia di cui all'art. 2 punto 13) della L.R. 3 luglio 1992 n. 19 "*Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane*" e s.m.i., invitando i Comuni appartenenti alla Comunità Montana stessa a porre in essere gli adempimenti previsti dalla L.R. 40/2012 e dalla D.G.R. n. 2651 del 18/12/2012, entro il 16.09.2013;

RITENUTO doveroso provvedere in merito;

ATTESO che il Comune di Negrar ritiene l'attuale ambito territoriale della Comunità Montana della Lessinia conforme alle esigenze dei Comuni che ne fanno parte, anche ai fini dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei Comuni medesimi mediante l'Unione Montana da costituirsi ai sensi della L.R. 40/2012;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la L.R. n. 18/2012;
- la L.R. n. 40/2012;
- la L.R. n. 49/2012;
- la D.G.R.V. n. 2281 del 13/11/2012;
- la D.G.R.V. n. 2651 del 18/12/2012;

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000, che allegati al presente provvedimento formano parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

1. Di aderire formalmente al procedimento di costituzione "*in condizioni ordinarie*" dell'Unione Montana derivante dalla trasformazione della Comunità Montana della Lessinia, non richiedendo alcuna modifica o rimodulazione dell'ambito territoriale della costituenda Unione Montana rispetto a quello individuato per la medesima Comunità Montana della Lessinia dall'art.3, comma 1, della Legge Regionale n.40/2012.
2. Di approvare l'ambito territoriale ottimale dell'unione montana della Lessinia così come individuato dall'art. 3 della L.R. 40/2012 sulla base della zona omogenea della Lessinia di cui all'art. 2 punto 13) della L.R. 3 luglio 1992 n. 19 "*Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane*" e s.m.i.
3. di comunicare i nominativi dei Consiglieri eletti alla Comunità Montana della Lessinia;
4. di trasmettere il verbale della seduta e la deliberazione di approvazione dell'ambito ottimale e di elezione dei Consiglieri alla Giunta Regionale del Veneto;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D.Lgs 267/2000, al fine di procedere al tempestivo espletamento degli adempimenti di cui alla D.G.R.V. n. 2651 del 18.12.2012.

Il Responsabile del procedimento
F.to Dalle Pezze Elisa



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 SETTEMBRE 2013

PUNTO 11

LEGGE REGIONALE N. 40/2012 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ED ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI NEGRAR NEL CONSIGLIO DELLA COSTITUENDA UNIONE MONTANA CONSEGUENTE ALLA TRASFORMAZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA.

PRESIDENTE

“LEGGE REGIONALE N. 40/2012 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI ED ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI NEGRAR NEL CONSIGLIO DELLA COSTITUENDA UNIONE MONTANA CONSEGUENTE ALLA TRASFORMAZIONE DELLA COMUNITÀ MONTANA DELLA LESSINIA”. SINDACO.

SINDACO

SCUSATE UN SECONDO, PER LA COMUNITÀ MONTANA, SICCOME PROBABILMENTE DURA SOLAMENTE PER QUALCHE MESE, SENZA FARE VOTAZIONE CHIEDEREI AL CONSIGLIO COMUNALE, SE È D'ACCORDO, CONFERMIAMO I CONSIGLIERI PRECEDENTI ... IL SINDACO AL POSTO DI MARTINELLI, NICOLA MERCI PER LA MAGGIORANZA E VALENTINO VIVIANI.

VIVIANI V. NEGRAR AL CENTRO

NO, IO NOMINEREI ANTOLINI PER LA MINORANZA.

SEGRETARIO

CI SONO TRE VOTAZIONI DA FARE QUA. LA PRIMA È QUELLA DI ADERIRE ALLA UNIONE MONTANA, LA SECONDA È QUELLA CHE SI DEVONO FARE CON LE SCHEDE DOVE SI NOMINANO I DUE RAPPRESENTANTI, UNO DI MAGGIORANZA E UNO DI MINORANZA, E LA TERZA È L' IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.

SINDACO

SICCOME NON C'È PIÙ NESSUN IMPEGNO E NON È STATA CHIARITA LA QUESTIONE, NON CI SONO PIÙ IMPEGNI NEL MOMENTO IN CUI SI ADERISCE ALLA COMUNITÀ MONTANA NON VUOL DIRE CHE ANDIAMO COL LORO CON I SERVIZI, MA È UN'ADESIONE FORMALE, SICCOME SUPERIAMO I 5000 ABITANTI RESTIAMO INDIPENDENTI. QUINDI INVITEREI DI CONFERMARE PER LE NOTE RAGIONI, STIAMO PARLANDO IN LINEA TEORICA PERCHÉ AL 31 DICEMBRE SCOMPARE TUTTO QUANTO E QUINDI SOSTANZIALMENTE STIAMO PARLANDO DI ARIA FRITTA. SE SIETE D'ACCORDO VOTIAMO LA NOSTRA RICONFERMA E ADESIONE ALLA COMUNITÀ.

SEGRETARIO

ADESIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA. FAVOREVOLI? UNANIMITÀ, 19. ASSENTE TRICOL E ROSSIGNOLI.

SINDACO

POSSO CHIEDERE, SE IL CONSIGLIO È D'ACCORDO, VOTIAMO NOMINALMENTE, UNO IL SINDACO E UNO È NICOLA MERCI E TERZO COMPONENTE È ANTOLINI.



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 SETTEMBRE 2013

SEGRETARIO

IL SINDACO È DI DIRITTO. VOTIAMO PER ACCLAMAZIONE I DUE COMPONENTI, ANTOLINI E MERCI. UNANIMITÀ. IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ? FAVOREVOLI? UNANIMITÀ. GRAZIE.

*Pareri in ordine alla proposta di deliberazione
ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267*

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**LEGGE REGIONALE N. 40/2012 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ED
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI NEGRAR NEL CONSIGLIO
DELLA COSTITUENDA UNIONE MONTANA CONSEGUENTE ALLA TRASFORMAZIONE
DELLA COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA.**

Visto del proponente: F.to DAL NEGRO GIORGIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 in ordine alla Regolarità Tecnica si
esprime parere:

Favorevole

Negrar, 19-09-2013

Il Responsabile dell'Area
F.to GUGOLE GINO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BOLDO ANGELINA

Il SEGRETARIO
F.to GUGOLE GINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio il giorno **17 OTT. 2013** e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

F.to Il Messo comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **28 OTT. 2013** per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Negrar, **28 OTT. 2013**

F.to L'incaricato del Servizio Segreteria

NOTE DELLA DELIBERAZIONE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Negrar, 17 OTT. 2013



L'addetto alla Segreteria
